

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

00000304 del 07/09/2018

OGGETTO: EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI – STABILIZZAZIONE STATICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" – INTERVENTO RICHiesto DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL PROSPETTO DI VIA ORMESANO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DEL TRANSITO VEICOLARE SU DETTA VIA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PROF.ING. GIUSEPPE PISTONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO NECESSARIO A CONSENTIRE L'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA COMUNALE (IMPORTO DI SPESA PARI A € 45.676,80 IVA E ONERI INCLUSI – CIGZ6E24C483C).

IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 13-6932 del 29.05.2018;

Su conforme proposta del Direttore f.f. S.C. Servizio Tecnico che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

Individuato l'ing. Ivo Gambone quale responsabile del procedimento;

Premesso che:

- Il complesso ex- Ospedale Psichiatrico sito in Racconigi venne acquisito a patrimonio della ex- U.S.S.L n.61 (incorporata poi nella ASL n.17, ora ASL CN1) dall'Ente Provincia di Cuneo a valle della costituzione del S.S.N. (legge n.833/78) e le vicissitudini a cui fu sottoposto il comprensorio

Segue Deliberazione n. 00000304 del 07/09/2018

urbano su cui sorgeva predetto nosocomio sono strettamente legate all'avvento della legge n.180/78 nota come legge Basaglia;

- Con l'applicazione della legge 180/78 il complesso dell'ospedale Psichiatrico di Racconigi progressivamente fu svuotato fino alla chiusura avvenuta attorno alla metà degli anni '80 e che il nucleo storico dell' ex-O.P. è rappresentato dal fabbricato Chiarugi (inizio costruzione risalente alla seconda metà del '700 conclusa entro la seconda decade del '800);
- Già nella seconda metà del '800 il fabbricato presentò segni di assestamento che successivamente assunsero la conformazione di cedimenti conclamati che hanno avuto accentuazione nel tempo e progressivo sviluppo fino ai giorni odierni;

Vista la relazione tecnica dal titolo "ex- ospedale psichiatrico di Racconigi - cause pregresse ed attuali della situazione di precarietà statica dell'immobile "Chiarugi" - azioni di contenimento del rischio di collasso" (prot.ID. 5391069 – 05.09.2018) redatta dal Direttore f.f. della S.C. Servizio Tecnico, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da cui si evincono le considerazioni in appresso sintetizzate;

Preso atto che sussistono problematiche di stabilità derivanti da fenomeni di cedimento insiti nelle caratteristiche del terreno su cui sorge il fabbricato in oggetto e che le Amministrazioni Comunali che ultimamente si sono succedute al governo della città hanno posto il problema della tutela della pubblica incolumità con particolare riguardo ai residenti nelle zone circostanti il Chiarugi;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.36/2016 emessa il 11/07/2016 che prevedeva interventi volti alla tutela della pubblica incolumità dei residenti in via Lobetto e via Fiume con particolare riguardo alla viabilità delle due vie e preso atto che la nuova Amministrazione Comunale insediatasi nel corso del 2017, ha posto particolare attenzione al problema del ripristino della viabilità (ancorché limitata ad un senso unico) su via Ormesano per via del fatto che tale strada costituisce nell'ambito del tessuto urbano l'unico varco in direzione EST/OVEST;

Viste in particolare le note del Comune di Racconigi, di seguito specificate, di richiesta di intervento sulla facciata di Via Ormesano, formulata postuma all'ordinanza n.36/2016:

- o prot.n.13003 - 02.08.2017 (prot.ric. ASL 79216/A -02.08.17)
- o prot.n.17597 - 19.10.2017(prot.ric. ASL 107305/A -19.10.17)

Segue Deliberazione n. 00000304 del 07/09/2018

- o prot.n.20023 - 23.11.2017 (prot. ric. ASL 121096/A - 23.11.17)

Considerato che a tali richieste l'ASL non aveva dato seguito perché era in predicato l'acquisizione della risposta all'istanza di abbattimento del fabbricato presentata agli enti preposti, che in caso di accoglimento per evidente irrecuperabilità del fabbricato, avrebbe consentito il superamento delle ragioni che avevano fatto sorgere l'istanza avanzata dal Comune;

Dato atto che con comunicazione del 13.03.2018 prot. n.1537 (acquisita agli atti aziendali con prot. 30657/A -13.03.2018) il Segretariato Regionale del Piemonte - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo ha trasmesso gli esiti della deliberazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte che, uniformandosi al parere istruttorio formulato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo, ha espresso il proprio parere negativo all'istanza di abbattimento del fabbricato "Chiarugi" rimettendo ogni decisione agli organi centrali del Ministero (Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio);

Vista la comunicazione del 14.06.2018 prot. n.0016345/P (acquisita agli atti aziendali con prot. 0070208/A -14.06.2018) con cui la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha dato riscontro alla trasmissione effettuata dal Segretariato Regionale confermando la presa in carico dell'argomento sottoponendo alla valutazione di competenza della Direzione Generale Musei l'eventuale acquisizione del fabbricato a scopi museali, pur sottolineando le notevoli criticità al buon esito dell'ipotesi esposta;

Dato atto che, considerati i tempi necessari agli approfondimenti di detta fase istruttoria, l'ASL CN1, prendendo atto della difficoltà al perfezionamento di una eventuale cessione anche a titolo gratuito del fabbricato al Ministero competente in precedenza citato o in alternativa ad ottenere un'autorizzazione all'abbattimento quale soluzione radicale del problema, ha reiterato la richiesta all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte del finanziamento di un intervento di stabilizzazione strutturale del sistema fondazionale del fabbricato ai fini del contenimento del rischio di collasso derivante dalle cause illustrate nei precedenti punti (lett.prot.n.75578/P del 27.06.2018) con conseguente coinvolgimento della pubblica incolumità e danneggiamento delle proprietà di terzi confinanti;

Visto che l'Amministrazione Comunale di Racconigi, nell'ambito di incontri volti alla ricerca di possibili soluzioni al problema della gestione correlata sia della tutela dell'incolumità pubblica e sia della salvaguardia della fruibilità del suolo pubblico adibito alla viabilità nelle aree circostanti il fabbricato "Chiarugi", ha

Segue Deliberazione n. 00000304 del 07/09/2018

ribadito con forza la necessità di poter ripristinare la viabilità (seppur con limitazioni da concordare) nel tratto di via Ormesano compreso tra via Fiume e via Lobetto, ipotizzando in proposito anche possibili azioni legali verso l'ASL CN1 qualora la situazione di stallo amministrativo attuale avesse a prorogarsi nel tempo, in relazione disagio causato alla città per via dello stato di precollasso del fabbricato "Chiarugi";

Visti i risultati della ricerca effettuata dal Politecnico (modellizzazione matematica del fabbricato "Chiarugi") la cui soluzione tecnica consente di riattivare in sicurezza almeno uno dei sensi di marcia su via Ormesano e preso atto che detta ipotesi era stata già in precedenza valutata anche dal progettista prof. ing. Giuseppe Pistone in una sua comunicazione (acquisita agli atti aziendali con prot.n.130778-18.12.2017);

Preso atto che l'ordine di spesa complessivo valutato dal Servizio Tecnico per la realizzazione dell'opera è di circa € 700.000+ IVA 22% e su tale ipotesi si è condotta una valutazione dei costi di progettazione e direzione lavori che afferiscono alle spese tecniche di intervento applicando i criteri di calcolo esposti nel D.M. 17 giugno 2016 (reiterazione del D.M.143/2013);

Considerato che l'intervento in oggetto, specificatamente richiesto dall'Amministrazione Comunale, può essere inteso come un'azione complementare con quanto eseguito in ottemperanza all'ordinanza sindacale 36/2016 e che emerge quindi una fattispecie di continuità negli obiettivi finali (minimizzazione delle conseguenze in caso di collasso strutturale del fabbricato con particolare riguardo alla tutela della incolumità pubblica);

Atteso che le scelte progettuali da assumere devono rispettare le strategie di fondo seguite nelle precedenti progettazioni e realizzazioni e che il principio della continuità nelle fasi di progettazione è un elemento cardine indicato anche al comma 12 dell'art.23 D.lgs.50/2016 in quanto deve essere garantita l'omogeneità e coerenza dell'intero processo (si veda anche il punto 2 del Capo II – Principi generali – delle linee guida n.1 dell'ANAC – delibera n.138 del 21 febbraio 2018);

Visto che la simulazione di spesa per prestazioni professionali inerenti la sola progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, condotta secondo la procedura prevista dal D.M.17 giugno 2016 porta ad ottenere un importo lordo di riferimento pari a € 39.261,67 esclusa IVA e oneri previdenziali;

Evidenziato che procedere direttamente alla progettazione esecutiva consente di abbreviare i tempi di progettazione e consente di conseguire un sostanziale risparmio in termini economici perché il calcolo delle spese tecniche condotto

Segue Deliberazione n. 00000304 del 07/09/2018

secondo le procedure del D.M. 17 giugno 2016, qualora si desse luogo agli step canonici della progettazione definitiva e successivamente esecutiva, porterebbe ad una base di riferimento circa doppia;

Dato atto che la S.C. Servizio Tecnico ha interpellato il prof.ing. Giuseppe Pistone in merito alla disponibilità ad assumere un incarico professionale ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) - affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000 – e che il prof.ing. Giuseppe Pistone ha dichiarato di poter procedere direttamente ad una progettazione esecutiva dell'intervento (oltre ad assicurare le prestazioni inerenti la Direzione lavori e Contabilità correlata) in quanto già in possesso di tutte le informazioni utili derivanti dal lavoro progettuale relativo agli step precedenti e con lettera prot.n.95274/A del 13.08.2018 ha fatto pervenire il preventivo richiesto che risulta ammontare a € 36.000 a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali obbligatori (4% per C.N.P.A.I.A.) per un totale di 37.440,00 + IVA 22%;

Atteso che il Direttore f.f. della S.C. Servizio Tecnico considera l'importo esposto congruo e in linea con quanto mediamente riscontrabile in affidamenti di servizi per l'ingegneria e architettura aventi rilevanza economica confrontabili con quello in oggetto al presente atto;

Ritenuto pertanto di procedere affidando l'incarico professionale al prof. ing. Giuseppe Pistone per ragioni di continuità con l'operato svolto sino alla data odierna;

Dato atto che non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codici di Comportamento.”

Acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i.

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione della S.C. Servizio Tecnico, richiamata in premessa e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in merito alle vicende relative all'ex ospedale psichiatrico di Racconigi – fabbricato “Chiarugi” - da cui si evince la necessità di procedere all'esecuzione di un intervento volto a contenere il rischio di

Segue Deliberazione n. 0000304 del 07/09/2018

collasso della porzione dell'immobile su Via Ormesano, con le modalità sopra descritte;

2. Di stabilire che l'esecuzione di tale intervento è necessaria perché consente di evitare possibili contenziosi legali con il Comune di Racconigi in merito alla prolungata chiusura del tratto di via Ormesano derivanti dallo stallo burocratico amministrativo illustrato nelle premesse;
3. Di affidare l'incarico di progettazione e direzione lavori afferente l'intervento su via Ormesano al prof.ing. Giuseppe Pistone per un importo netto pari a € 36.000 (pari a € 45.676,80 comprensivo di 4% CNPAIA e IVA 22%) ai sensi all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
4. Di dare atto che la spesa del servizio oggetto di affidamento troverà copertura finanziaria con fondi propri aziendali/autofinanziamento e verrà imputata nel conto 3.10.04.51/FAC/MAN (altri servizi economici e tecnici non classificati) del Bilancio Aziendale dell'anno 2018;

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2018	FAC/MAN	03 10 04 51	Altri eventuali servizi economici e tecnici non classificati	€ 45.676,80=

5. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di poter disporre a breve del progetto esecutivo per le successive azioni relative alla selezione dell'operatore per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto medesimo.

Segue Deliberazione n. 00000304 del 07/09/2018

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE ff S.C. Servizio Tecnico

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura CARIGNANO

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe NOTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore BRUGALETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

